



LICEO STATALE "Salvatore PIZZI"

Classico
Linguistico
Linguistico Esabac
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scientifico Biomedico
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Prot. N. 3652/19 del 05/12/19

Al Personale Docente e ATA
AGLI ALUNNI E AI RISPETTIVI GENITORI/TUTORI

Al RSPD ,ASPP ,RLS

Alla DSGA

Al Sito Web Atti Albo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERNO AI SENSI DEL DLGS N. 81/2008 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Regolamento parcheggio

Art.1. Accesso al parcheggio dell'Istituto.

1. L'accesso delle autovetture al parcheggio dell'Istituto è riservata esclusivamente al personale dipendente, salve le eccezioni di cui ai commi successivi.
2. E' consentito l'accesso, fino alle immediate vicinanze dell'ingresso principale dello stabile, di autovetture che accompagnano studenti e/o dipendenti affetti, anche temporaneamente, da difficoltà o disabilità motoria.
3. L'accesso al parcheggio di autovetture di genitori e studenti è di regola escluso; può essere autorizzato dal Dirigente scolastico per particolari situazioni documentate o in occasione di eventi particolari.
4. Le autovetture che accompagnano gli studenti a scuola, anche in caso di pioggia, di regola si fermano in prossimità dell'ingresso del parcheggio senza accedervi e per il tempo strettamente necessario.
5. L'accesso al parcheggio degli automezzi dei fornitori avviene, di regola, in orari non concomitanti con le attività didattiche antimeridiane, fatti salvi casi particolari che richiedono comunque la previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
6. Per ragioni di sicurezza e per evitare l'accesso di veicoli non autorizzati, l'Istituto si riserva la facoltà di chiudere gli ingressi carrai in determinati orari dandone preventiva comunicazione a dipendenti, studenti e famiglie.

Art.2 Sosta nel parcheggio dell'Istituto.

1. La sosta delle autovetture nel parcheggio dell'Istituto è riservata esclusivamente al personale dipendente e deve avvenire negli appositi stalli predisposti ed evidenziati da pavimentazione di colore giallo.
2. E' inoltre consentita la sosta alla vettura del custode e dei suoi familiari, in prossimità della residenza dello stesso, in modo che sia comunque garantito il necessario spazio di manovra delle autovetture in entrambi i sensi di marcia.
3. La sosta delle autovetture di genitori e studenti è di regola esclusa; può essere autorizzata dal Dirigente scolastico per particolari situazioni documentate o in occasione di eventi particolari.
5. I mezzi dell'amministrazione provinciale e dei fornitori possono essere autorizzati per esigenze di carico/scarico e manutenzione a parcheggiare nel corsello principale di accesso allo stabile per soste di breve durata.
6. E' vietata, anche in caso di pioggia, la sosta di ciclomotori, motocicli e biciclette negli spazi interni dei cortili.

Art. 3. Autorizzazioni alla sosta.

1. La sosta nel parcheggio dell'Istituto è consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati rientranti nelle categorie di cui all'articolo precedente.
2. A domanda degli interessati, su apposito modello prestampato nel quale devono essere indicate le generalità del richiedente e del proprietario, nonché la targa dell'autovettura, del ciclomotore o del motociclo per il quale si chiede il permesso di parcheggiare all'interno dell'Istituto, il Dirigente scolastico rilascia un'autorizzazione numerata, personale e non cedibile che deve essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto/parabrezza durante la sosta.
3. L'autorizzazione alla sosta di cui al comma precedente è a tempo determinato, con scadenza coincidente con quella della motivazione per cui viene concessa l'autorizzazione; per gli studenti è valida fino alla scadenza coincidente con quella della motivazione per cui viene concessa l'autorizzazione, salvo il caso di trasferimento o ritiro; agli ospiti e fornitori è attribuito apposito contrassegno temporaneo.

Art. 4. Norme di sicurezza.

1. Allo scopo di ridurre il rischio di incidenti, i pedoni accedono al parcheggio utilizzando il cancello pedonale situato all'ingresso principale di via Palasciano.
2. E' fatto divieto di parcheggiare mezzi motorizzati nelle adiacenze delle entrate carraie, lungo il corsello di transito verso l'entrata di Via Appia, in prossimità del punto di raccolta previsto per i casi di evacuazione d'emergenza, innanzi ai cassonetti dei rifiuti, davanti alle discese laterali destinate ai soccorsi e all'accesso al piano interrato, in prossimità dell'entrata laterale, nonché davanti all'entrata principale dello stabile.
3. In nessun caso la sosta, anche temporanea, di mezzi motorizzati di ogni tipo deve essere di intralcio all'accesso ed alle operazioni dei mezzi di soccorso pubblico.



LICEO STATALE "Salvatore PIZZI"

Classico
Linguistico
Linguistico Esabac
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scientifico Biomedico
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

4. In ogni caso la posizione dei mezzi autorizzati alla sosta ai sensi dell'art.2 comma 5 deve essere tale da non ostacolare il transito dei pedoni, nonché, in caso di emergenza, l'evacuazione dello stabile dalla porta principale e le operazioni di eventuali mezzi di soccorso pubblico.

5. La velocità dei mezzi motorizzati all'interno del parcheggio e nelle aree di movimento deve essere limitata a passo d'uomo; le manovre dei mezzi motorizzati devono essere effettuate con la massima prudenza ed attenzione al fine di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed al transito di pedoni.

6. Costituiscono infrazioni gravi alle norme di sicurezza mantenere una velocità sostenuta o accelerare all'interno del parcheggio, impennare i mezzi motorizzati a due ruote, parcheggiare in prossimità delle uscite di emergenza.

Art.5. Posti riservati.

1. Sono riservati al parcheggio degli ospiti e visitatori autorizzati tre stalli posti negli spazi laterali e contrassegnati mediante appropriata segnaletica orizzontale bianca.

2. In prossimità dell'ingresso allo stabile sono individuati e contrassegnati, mediante appropriata segnaletica orizzontale, due stalli per la sosta di automezzi riservati a persone disabili munite dell'apposito contrassegno, posizionati in modo tale da non ostacolare il transito dei pedoni, l'evacuazione dello stabile dalla porta principale in caso di emergenza e le operazioni di eventuali mezzi di soccorso pubblico.

Art.6. Norme finali.

1. Il parcheggio non è custodito: l'Istituto non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti.

2. Il mancato rispetto del presente regolamento da parte di studenti e dipendenti è passibile di sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Quando si ravvisino infrazioni alle norme del presente regolamento il Dirigente scolastico è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e consentiti dalle leggi vigenti e ad addebitare i relativi costi al trasgressore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Carafa

Firma autografa a mezzo stampa agli effetti
dell'art. 3 c.2 del D.LGs n. 39/1993